



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 26 luglio 2022

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte Presidente - *Relatore*

Dott. Luigi Gianfranceschi Consigliere

Dott. Lorenzo Gattoni Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente a oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco p.t. del Comune di Fardella (Pz) acquisita da questo Ufficio con nota prot. n. 619 del 16.06.2022;

VISTA l'ordinanza n. 16/2022 del 26 luglio 2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Presidente Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota in epigrafe richiamata, il Sindaco p.t. del Comune di Fardella richiedeva a questa Sezione un parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in ordine alla possibilità di utilizzare, per il finanziamento delle spese di cui all'art.187, co.2 lettera d), del TUEL - spese correnti a carattere non permanente- parte della quota libera dell'avanzo libero di amministrazione, accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, sì da assicurare adeguata provvista finanziaria a progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale.

Considerato in

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettiva ed oggettiva necessarie per l'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di controllo, a norma dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il

quale prevede che: “ *Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*”.

Il requisito di ammissibilità soggettiva postula la verifica della sussistenza di una doppia legittimazione: l'una di carattere esterno, relativa alla riconducibilità del richiedente tra gli enti legittimati a proporre l'istanza così come individuati dal medesimo art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (elencazione da ritenersi tassativa in quanto riproduttiva di quella contenuta nell'art. 114 Cost. di cui il predetto art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 costituisce attuazione) e l'altra interna, volta ad accertare il possesso in capo al soggetto che sottoscrive la richiesta di parere, del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei Conti (cfr., nel medesimo senso, Corte Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 9/2022/PAR e 26/2022/PAR).

Dal punto di vista della cd. “legittimazione soggettiva esterna” la richiesta è ammissibile, in quanto proviene da un comune che rientra nel perimetro dei soggetti giuridici indicati dalla disposizione citata.

Anche in ordine alla cd. “legittimazione soggettiva interna”, che riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere, non si ravvisano ostacoli di sorta, in quanto l'istanza è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Fardella (PZ), che, ai sensi dell'art. 50, comma 2, TUEL, è l'organo rappresentativo dell'ente ed in quanto tale legittimato a manifestarne all'esterno la volontà.

Per quanto concerne invece il requisito di ammissibilità oggettiva, la funzione consultiva della Corte dei Conti è circoscritta alla “*materia di contabilità pubblica*” che non va intesa come disciplina circoscritta alla semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, né, d'altro canto, può estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa in quanto “*le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza*”.

generale delle autonomie locali” (cfr. deliberazione Sezione Autonomie n. 5/2006). Nello stesso tempo, tuttavia, la funzione consultiva della Corte dei Conti sarebbe troppo limitata se non potesse avere ad oggetto tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010). La funzione consultiva assegnata alla magistratura contabile può dunque esplicitarsi soltanto con riferimento a quesiti aventi carattere generale ed astratto e non con riguardo a fatti gestionali specifici: è stato a tal proposito chiarito che l’ordinaria attività di assistenza giuridico-amministrativa e di resa dei pareri in ordine ai procedimenti amministrativi è attribuita dall’ordinamento al segretario comunale e ai dirigenti (o ai responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni privi di dirigenza), ognuno secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 97, comma 2, 107 e 109 comma 2 del TUEL (deliberazione n. 128/2020/PAR Sezione controllo Sicilia) o agli altri organi individuati dal legislatore.

L’attività consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti risulta, allora, indirizzata a fornire agli enti locali l’indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all’interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall’ente: cfr. Sezione controllo Lombardia, PAR n. 56/2016) in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa ed in favore del complesso delle autonomie locali. In altre parole, la magistratura contabile, a cui sono attribuite funzioni giurisdizionali e di controllo (e nell’ambito di queste ultime anche funzioni consultive), non può partecipare in alcun modo all’esercizio dell’amministrazione attiva (in particolare provvedimento), né assumere un ruolo di cogestione o di soggetto posto alla soluzione di conflitti interni o esterni all’ente, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio della separazione dei poteri e creerebbe tensioni all’interno del sistema delineato dalla Costituzione.

Qualora la Corte dei conti derogasse a tale fondamentale paletto, si inserirebbe *“nei processi decisionali dell’ente, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale”* (Sezione Autonomie, n. 5/2006 cit.).

Al fine di meglio chiarire questo fondamentale profilo, il Collegio precisa di non ignorare che le richieste di parere sono normalmente proposte dagli enti locali non nell’ambito della ricerca scientifica o dell’approfondimento dottrinale, ma trovano la genesi nel contesto interno all’Ente, ma occorre che si discuta della ipotetica applicabilità di una norma giuridica in materia di contabilità pubblica, ponendosi esclusivamente questioni di carattere giuridico (e non gestionale) in ordine alla interpretazione di una o più disposizioni di legge. La dottrina e la giurisprudenza contabile hanno, altresì, evidenziato che la carenza del requisito della generalità e dell’astrattezza del quesito avrebbe come effetto quello di reintrodurre una forma di controllo preventivo sugli atti amministrativi degli enti locali.

L’attività consultiva intestata alla magistratura contabile incontra un ulteriore limite costituito dal difetto di interferenza con le funzioni giurisdizionali attribuite ad altri plessi (corollario del requisito della generalità e dell’astrattezza): la Sezione Autonomie ha chiaramente affermato che la Corte dei conti, nell’ambito dell’attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto *“o in via di instaurazione”* (del. n. 5/2006 citata), come può emergere da un conflitto prodromico a un contenzioso.

La medesima Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2019) si è pronunciata nel senso che *“la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione”* (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)

La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, *“non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”*, anche perché, adottando una soluzione più aperta, *“detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza*

preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità" (deliberazione n. 11/2020), anche alla luce dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Alla luce delle considerazioni ora esposte, e prima di procedere all'esame del caso concreto, il Collegio reputa la richiesta di parere ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto finalizzata ad accertare la corretta interpretazione di una norma di contabilità pubblica.

Il Collegio ritiene, infatti, che il quesito formulato dall'Ente possa essere preso in considerazione limitatamente ai dubbi esegetici inerenti all'utilizzo di una parte dell'avanzo libero di amministrazione, accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, subordinato al rispetto delle specifiche finalità indicate in ordine di priorità nel comma 2 dell'art. 187 TUEL, quali spese correnti a carattere non permanente. Pertanto, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione relativa all'interpretazione della normativa senza alcuna valutazione della specifica situazione del comune istante e dunque senza alcuna ingerenza nella concreta attività gestoria.

MERITO

Il quesito in esame pone il problema della correlazione tra l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la tipologia di spesa relativa al finanziamento di progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale. Ciò in connessione con l'art. 187 del TUEL che, alla lettera d) del comma 2, indica le "spese correnti a carattere non permanente" tra le finalità di utilizzo dell'avanzo stesso, attraverso specifica variazione di bilancio. Il comma richiamato indica un ordine di priorità delle finalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, che colloca la tipologia in esame (richiamata in premessa anche dal quesito) al penultimo posto, dopo i debiti fuori bilancio, *lett.a*), la salvaguardia degli equilibri di bilancio, *lett.b*) ed il finanziamento delle spese di investimento, *lett.c*) e prima dell'estinzione anticipata dei prestiti, *lett.e*).

La ratio della norma tende, in altre parole, a indirizzare prioritariamente le eventuali eccedenze derivanti da una gestione virtuosa del bilancio al consolidamento del suo equilibrio (assorbimento degli eventuali squilibri infra-annuali) e allo sviluppo (investimenti). In subordine si prevede anche la possibilità che l'autonomia dell'ente si indirizzi sulla attivazione di spese correnti temporanee e sul rimborso anticipato di precedenti investimenti.

Venendo al merito, il quesito posto dal Comune di Fardella (PZ) richiede una preliminare disamina della nozione di avanzo di amministrazione e della normativa vincolistica in punto di utilizzo.

Il punto cruciale del quesito involge il problema inerente alla natura da assegnare alla tipologia di spese relative al finanziamento di progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale, con particolare riguardo alla loro congruenza con la lettera d) del richiamato comma 2 dell'art. 187 del TUEL.

Con riferimento al primo aspetto, giova osservare come sia all'interno del d.lgs. 267/2000 (TUEL), sia dal d.lgs. 118/2011, non si desume una definizione di avanzo di amministrazione, quanto invece di risultato di amministrazione (art. 186 Tuel).

L'art. 187, comma 1, TUEL prevede una "ripartizione" del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi.

I fondi vincolati si caratterizzano, ai sensi del comma 3 *ter* del menzionato articolo, per essere correlati a entrate caratterizzate da specifici vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, o da una specifica destinazione attribuita dall'amministrazione ad entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente (cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2020/QMIG).

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale non spese senza vincoli di specifica destinazione.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo

crediti di dubbia esigibilità.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere queste tre quote (vincolate, destinate ad investimenti e accantonate), ai sensi del comma 1 dell'art. 187 Tuel, l'ente deve considerarsi in disavanzo di amministrazione.

Se dall'art. 187 si ricava, dunque, la definizione di disavanzo, dall'esame della norma (e di altre disposizioni del TUEL), come rilevato, non si traggono elementi univoci atti ad identificare l'avanzo di amministrazione con i fondi liberi, con le risorse, cioè, che "residuano", una volta sottratte dal risultato di amministrazione le tre quote indicate, posto che, si osserva, il comma 2, lett. e), dell'art. 187 associa la locuzione "avanzo" anche alla parte del risultato di amministrazione destinato a investimenti.

Seguendo i chiarimenti della giurisprudenza, la nozione di avanzo deve, allora, riferirsi a quelle *"risorse del risultato di amministrazione acquisite nel corso della gestione dell'anno o rinvenienti da esercizi precedenti che non sono state ancora utilizzate."* (deliberazione n. 13/SEZAUT/2020/QMIG).

Stante quanto rilevato, l'art. 187 riserva un differenziato regime vincolistico ai diversi fondi di composizione del risultato di amministrazione; regime, che si fa più stringente a seconda della rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla diversa destinazione impressa ai fondi, conformando, in modo più o meno incisivo, la discrezionalità dell'amministrazione.

In particolare, per i fondi vincolati, la specifica destinazione delle risorse assegnata costituisce una sorta di "condizione", che è in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento (deliberazione n.13/SEZAUT/2020/QMIG); da ciò consegue che l'irreversibilità della destinazione sottrae definitivamente all'ente la *"disponibilità"* delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa.

Ad analoga conclusione può giungersi per i fondi accantonati, che, essendo determinati sulla base dei principi contabili, in previsione di spese future, presentano una natura e una

disciplina non dissimile rispetto ai fondi vincolati (deliberazione n.13/SEZAUT/2020/QMIG).

Seguendo “la gradualità” della disciplina vincolistica, i fondi destinati risultano, invece, costituiti *“sostanzialmente dall’insieme delle risorse genericamente destinate agli investimenti, senza vincolo di destinazione specifico, provenienti dall’esercizio precedente e dalle entrate accertate destinate agli investimenti, al netto degli utilizzi in termini di impegni e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale, oltre che dalla cancellazione dei residui”* (deliberazione n. 13/SEZAUT/2020/QMIG).

Più il vincolo sul fondo si allenta (dando la stura alla liberazione delle risorse) più si fa stringente la disciplina relativa al regime temporale di utilizzo, atteso il disallineamento temporale tra il bilancio di previsione e il rendiconto.

L’approvazione del rendiconto non è però l’unica condizione prevista per l’utilizzo dei fondi liberi del risultato di amministrazione.

Il comma 2 dell’art. 187 (analogamente a quanto previsto dall’art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, per le regioni) dispone, infatti, che detti fondi possono essere utilizzati dall’ente con provvedimento di variazione di bilancio, solo per alcune finalità, che la norma prevede espressamente in ordine di prioritaria rilevanza.

La *“ratio sottesa a detta regola va ravvisata nell’esigenza di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In altri termini la “destinazione” dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dal legislatore”* (SRCLOM/304/2015/PAR).

In particolare, l’art. 187, comma 2, indica, in detto ordine, le seguenti finalità: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (vale a dire, con tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali: (cfr. SRCLOM/304/2015/PAR), il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, (vale a dire caratterizzate dall’assenza di

continuità temporale); l'estinzione anticipata dei prestiti.

Inoltre, l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195, in tema di entrate vincolate, e 222 del Tuel, sull'anticipazione di tesoreria, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio.

Pertanto, come chiarito dal giudice costituzionale, l'avanzo libero *“non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato”* (C. Cost., sentenze n. 138/2019 e n. 167/2021).

La disciplina sull'impiego del risultato di amministrazione è stata oggetto di plurimi interventi da parte del legislatore, che, tuttavia, non hanno modificato la disciplina contenuta nell'art.187, né inciso, se non temporaneamente, sulla *“regola”* contenuta nel secondo comma dell'art.187 in tema di utilizzo dei fondi liberi.

In effetti, anche le disposizioni della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), volte a fornire un criterio di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica delle autonomie territoriali nel loro concorso all'attuazione delle disposizioni costituzionali sul pareggio di bilancio nel quadro della finanza pubblica allargata, modificando il sistema di premi e sanzioni definito dall'art.9 l. n. 243/2012, non hanno inciso *“sull'impianto normativo fissato dall'art. 187 del TUEL sul diverso piano della disciplina della composizione del risultato di amministrazione e dei limiti funzionali all'utilizzazione dell'avanzo ivi fissati”* (SRCLAZ/83/2019/PAR). Impianto e limiti, che costituiscono espressione dei principi sottesi alla materia della *“armonizzazione dei bilanci pubblici”*, a cui è *“riconducibile la disciplina della destinazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione (sentenza n. 78 del 2020)”* (C. cost., sentenza n. 167/2021), che, in seguito alla modifica costituzionale apportata con l. cost. n. 1/2012, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Competenza, si aggiunge, *“che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite”* e che, nel tempo, è andata espandendosi, in particolare, attraverso il d.lgs. n. 118/2011, sino ad investire *“ambiti di regolazione che si*

pongono nell'alveo di altri titoli di competenza, nominati ed innominati" (C. cost. sentenza n. 80/2017).

Quanto sopra esposto induce a ritenere che, sebbene l'avanzo di amministrazione determini la sussistenza di veri e propri "cespiti finanziari" in capo all'ente (C. cost. sentenza n. 101/2018), il relativo impiego è subordinato al rispetto delle specifiche finalità indicate in ordine di priorità nel comma 2 dell'art.187 TUEL, ovvero in altra disposizione normativa statale, che ne disponga un'espressa deroga.

Sotto il profilo contabile, v'è peraltro da dire che delle "*spese correnti a carattere non permanente*", già definite altresì (nella previgente formulazione) "*spese di funzionamento non ripetitive*", o anche "*spese correnti una tantum*", si occupa l'allegato 7 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale opera al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «*in ogni caso*» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "*non ricorrenti*". In particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Quanto all'individuazione della sussistenza della caratteristica di "*non permanenza*" della spesa, ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata: più nello specifico, è necessario che detta spesa presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto

estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione. In particolare, la caratteristica di non permanenza della spesa comporta che la stessa:

- non possa mai essere fissa e costante;
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "*permanenza*";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Pertanto, in relazione al caso *de quo* questa Sezione ritiene che le spese indicate nella richiesta di parere in esame e relative al finanziamento di progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale configurabili quali "*spese impreviste*", possano rivestire carattere permanente o meno a seconda della modulazione degli oneri a carico del Comune e, segnatamente, a seconda degli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta; elementi, questi, non conosciuti né conoscibili da questa Corte in sede di attività consultiva.

Per queste ragioni, spetta quindi al Comune, nell'esercizio della sua autonomia finanziaria, verificare che l'applicazione annuale dell'avanzo libero si sostanzi, in particolare nei casi che si protraggono per più esercizi finanziari, nella copertura di una spesa corrispondente alla lett. d) del richiamato art. 187 TUEL, in tal modo potendone assicurar il finanziamento con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione; ciò, laddove l'ente locale non sia in grado di provvedervi con risorse ordinarie, ovvero utilizzando tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie (senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie locali).

Occorre tuttavia ricordare, a tal riguardo, che l'elenco di cui all'art. 187, comma 2, TUEL, ha carattere tassativo e rappresenta anche l'ordine di priorità dell'utilizzo; ne discende che l'avanzo libero potrà essere applicato nei casi di sopravvenute "*spese correnti a carattere non permanente*" (lett. d), solo una volta verificata la non sussistenza: a) di debiti fuori bilancio; b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 TUEL, ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari; c) di spese

d'investimento da finanziare. Seguono, nell'elencazione della norma, la fattispecie di spese correnti di carattere non permanente di cui alla lett. d) surriportata e a quella, successiva nell'ordine, di cui alla lett. e), che prevede l'utilizzazione dell'avanzo per estinguere prestiti in via anticipata o per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto.

Tutto quanto premesso e conclusivamente, per questa Sezione, l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese "*relative a finanziamento di progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale*" è possibile, ex art. 187, comma 2, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove la modulazione degli oneri a carico del comune si sostanzia in concreto in "*spese non permanenti*", che siffatta spesa sia riconducibile al novero delle funzioni di competenza comunale e, infine, nel rispetto delle priorità indicate dal richiamato comma 2 dell'art.187 TUEL.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo, in riscontro all'istanza di parere formulata dal Comune di Fardella (Pz), si pronuncia come segue: "*l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per finanziare progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell'art. 187, nell'ordine di priorità ivi indicato, purché si sostanzia in concreto in spese di carattere non permanente e sempre che il finanziamento di tale progetto sia ascrivibile alle competenze del Comune in materia*".

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, ai richiedenti ed al Sindaco del Comune di Fardella.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 26 luglio 2022.

Il Presidente - Relatore

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2022

IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

F.to Dr. Francesco MICUCCI